Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici Ufficio VIII

CM n. 76 del 28 dicembre 2006

Prot. n. 11801/ORD/U08/C/Ac10

Oggetto: Legge finanziaria 2007: Istituzione Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica

Com'è noto, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede, all'art. 1, comma 611, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, definendone le funzioni e l'articolazione della struttura a livello centrale con sede a Firenze, e a livello periferico in "nuclei" allocati presso gli Uffici scolastici regionali.

Contestualmente all'istituzione dell'Agenzia, la cui organizzazione dovrà essere definita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la stessa legge, al successivo comma 612 dispone la soppressione dell'Istituto nazionale di documentazione per la ricerca educativa (INDIRE) e degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), demandando alla predetta Agenzia le funzioni ed i compiti attualmente svolti dagli stessi Enti.

A decorrere, pertanto, dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, sono da ritenersi superati tutti gli organi di tali Enti, individuati per l'INDIRE dall'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, e per gli IRRE dall'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

In loro sostituzione è prevista la nomina di uno o più Commissari straordinari da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

In relazione a quanto precede, si rende, pertanto, necessario che codesti Enti predispongano un'apposita rendicontazione di fine anno che, sia pur provvisoria, illustri la situazione finanziaria e patrimoniale anche mediante la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto, distinguendo la parte disponibile da quella vincolata, e la consistenza di cassa.

Un ulteriore adempimento riguarda la compilazione di un elenco contenente la descrizione di tutti i progetti in corso, sia di propria programmazione che su committenza di soggetti esterni, evidenziandone lo stato di attuazione ed i relativi movimenti finanziari.

Tali atti dovranno essere consegnati al Commissario straordinario al momento del suo insediamento mediante apposita verbalizzazione.

Il Commissario straordinario procederà successivamente ad un'attenta ricognizione dei progetti di cui al predetto elenco, stabilendo quali, a suo giudizio, devono essere portati a conclusione, anche in relazione ai compiti ed alle funzioni assegnati dalla legge all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

Compete, inoltre, al Commissario straordinario gestire i rapporti attivi e passivi in capo all'Ente soppresso, e, quindi, porre in essere anche gli atti necessari alla risoluzione dei relativi contratti, prestando particolare attenzione a quello riguardante l'affitto dei locali utilizzati dallo stesso Ente.

Ciò consentirà di effettuare un'attenta ricognizione del patrimonio, al fine di curare il successivo trasferimento dei beni mobili presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale, presso cui saranno allocati i "nuclei" periferici dell'Agenzia.

Il Commissario straordinario concorderà, inoltre, con il competente Direttore Regionale le modalità di trasferimento sia dei beni mobili che del personale per quegli Enti soppressi che non siano proprietari dei locali dove sono ubicati.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena sarà adottato il regolamento previsto dal citato art. 1, comma 612, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Copia della presente nota dovrà essere consegnata al competente Commissario straordinario.

Si ringrazia per la collaborazione.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto